

Proposta di emendamento

"Al comma 6 dell'art. 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche ed integrazioni, aggiungere il comma 6 bis:

Il comma 6 si interpreta nel senso che fino all'emanazione del decreto del Ministro delle finanze di cui all'ultimo periodo del medesimo comma, i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti le sottoindicate condizioni:

- 1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;*
- 2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;*
- 3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuita senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.*

Ai fini suddetti è necessaria la contestuale sussistenza di tutte le condizioni sopradescritte."

MOTIVAZIONI

In considerazione della complessità della materia trattata nel presente emendamento si ritiene opportuno riepilogare quanto segue.

Come è noto, il lavoro svolto fuori dalla sede di assunzione può originare due trattamenti diversi, il primo dei quali è riferito alla trasferta e il secondo a quello del cosiddetto trasfertismo.

Nei casi di trasferta la relativa indennità corrisposta al lavoratore è esente da contribuzione previdenziale ed assistenziale e ritenute fiscali fino a determinati importi giornalieri.

Nel caso di trasfertisti l'importo erogato al lavoratore è soggetto a contribuzione previdenziale ed assistenziale e ritenute fiscali nella misura pari al 50% del suo ammontare.

La normativa inerente il trasfertismo è disciplinata **dall'art. 51 comma 6 del Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917 e successive modifiche ed integrazioni**, che dispone:

“le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità ... omissis ... concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare. Con Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione.”

In proposito, **la circolare del 23/12/1997 n. 326/E del Ministero delle Finanze**, interpretando il testo di legge, prevede che per trasfertisti si devono considerare: *“quei lavoratori tenuti per contratto all'espletamento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, ai quali, in funzione delle modalità di svolgimento dell'attività, vengono attribuite delle somme non in relazione ad una specifica trasferta”*.

La stessa circolare prevede altresì che *“si devono comprendere nell'ambito di questa disposizione tutti quei soggetti ai quali viene attribuita una indennità chiamata o meno di trasferta, ovvero una maggiorazione di retribuzione, che in realtà non è precisamente legata alla trasferta poiché è attribuita, per contratto, per tutti i giorni retribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove si è svolta la trasferta. E' irrilevante, ai fini della tassazione, cercare le motivazioni di detta decisione contrattuale, se cioè dipenda da una volontà delle parti di semplificare le modalità di calcolo della retribuzione, trattandosi comunque di soggetti che per l'attività svolta sono di frequente in trasferta, ovvero se dipenda dal fatto che si tratta di soggetti il cui contratto o lettera di assunzione non prevede affatto una sede di lavoro predeterminata, cosicché non è possibile individuare quando il dipendente sia in trasferta, né tantomeno se è in trasferta all'interno del territorio comunale o all'esterno del territorio stesso. In queste ipotesi, cioè quando l'indennità o la maggiorazione di retribuzione è attribuita con carattere continuativo e senza alcun controllo circa l'effettuazione o meno di prestazioni in trasferta o del luogo di trasferta (e, in assenza di specifiche disposizioni agevolative, il legislatore avrebbe dovuto prevedere l'integrale tassazione), tenuto conto, evidentemente, delle particolari modalità di svolgimento della prestazione stessa e delle esigenze di semplificazione, è stata prevista una riduzione al 50% della base imponibile”*.

Lo stesso **Ministero delle Finanze con risoluzione 9 maggio 2000 n. 56/E e circolare 19 maggio 2000 n. 101/E** ha già avuto modo di chiarire la differenza tra indennità di trasferta e cosiddetto trasfertismo, seppure con riferimento specifico al settore dell'autotrasporto. Peraltro, le motivazioni colà enunciate risultano applicabili a tutti i datori di lavoro a qualunque settore appartenenti.

Infatti la circolare del predetto Dicastero recita *“... gli autisti non sono giuridicamente equiparabili ai trasfertisti in quanto l'indennità in questione non viene riconosciuta nei giorni di assenza, nei giorni di ferie, nei giorni di permesso, malattia, infortunio e comunque non viene corrisposta nei giorni in cui il dipendente non effettua la prestazione lavorativa. Infatti, come precisato con la circolare 23 dicembre 1997, n. 326/E, paragrafo 2.4.2, l'indennità attribuita ai trasfertisti non è precisamente legata alla trasferta poiché attribuita per contratto, per tutti i giorni retribuiti, senza*

distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove si è svolta la trasferta". La correttezza di tale interpretazione risulta, peraltro, confermata dal c.c.n.l. il quale segnatamente non attribuisce ai dipendenti di cui trattasi la qualifica di trasfertisti".

Per quanto riguarda l'individuazione dell'imponibile contributivo si rileva come **l'articolo 6 del Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314** (Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro) abbia introdotto il principio in base al quale l'imponibile ai fini contributivi risulta, salvo esplicita deroga prevista dal Legislatore, identico all'imponibile individuato ai fini fiscali. Conseguentemente, dal punto di vista dell'identificazione della base imponibile ai fini contributivi e fiscali, l'unificazione ha comportato l'applicazione dell'articolo 51 del T.U.I.R.

Quanto sopra viene confermato dalla stessa **Direzione Generale dell'INPS con circolare n. 263 del 24 dicembre 1997** che afferma *"Passando alla illustrazione della norma contenuta nell'articolo 6, si osserva che mediante la tecnica della sostituzione delle previgenti norme è stato novellato l'art.12 della legge 30 aprile 1969, numero 153, con la disposizione che fissa il principio in base al quale l'assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente, individuati in base all'art.46, comma 1, del T.U.I.R., avviene sulla medesima base imponibile determinata ai fini fiscali a norma dell'art.48 dello stesso T.U.I.R., salvo alcune deroghe dettate dalla diversa natura del prelievo ...".* Nel merito si precisa che tra le "deroghe" non sono ricomprese quelle afferenti le trasferte o il trasfertismo.

Con tale atto la Direzione INPS fa dunque proprie le istruzioni dell'Amministrazione Finanziaria, individuandole come fonte di riferimento, con uniche poche eccezioni fra cui non compare quella inerente ai trasfertisti. Il rinvio da parte della Direzione INPS alle istruzioni dell'Amministrazione Finanziaria sarà confermata nel tempo in **altre circolari diramate dallo stesso Ente.**

Infine, con **messaggio n. 027271 del 5 dicembre 2008**, la Direzione INPS ha fornito chiarimenti in materia di trasfertismo a tutte le proprie strutture centrali e territoriali precisando che costituiscono elementi riconducibili al trasfertismo:

"omissis

- 1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro intendendosi per tale il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa e non quello di assunzione (quest'ultimo, infatti, può non coincidere con quello di svolgimento del lavoro)*
- 2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente (ossia lo spostamento costituisce contenuto ordinario della prestazione di lavoro)*
- 3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa vale a dire non strettamente legata alla trasferta poiché attribuita senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove si è svolta la trasferta.*

Le condizioni di cui ai punti 1 e 2, sebbene costituiscano sostanzialmente gli elementi di distinzione tra l'attività in trasferta e quella di trasfertista, devono essere valutate, ai fini dell'applicabilità del regime contributivo di cui al comma 6 dell'art. 51 del TUIR, unitamente alle modalità di corresponsione dei compensi (punto 3).

Si richiama al riguardo la risoluzione n. 56/E del 9 maggio 2000 dell'Agenzia delle entrate che ha escluso l'assimilabilità degli autotrasportatori di merci ai trasfertisti proprio in considerazione del fatto che le indennità ad essi corrisposte non hanno carattere continuativo (vale a dire corrisposte per tutti i giorni retribuiti) ma competono soltanto per giorni di effettiva trasferta.

Pertanto in assenza di uno specifico provvedimento che dirimi ogni dubbio circa la categoria di lavoratori da considerare trasfertisti, ai fini dell'applicabilità del regime contributivo di cui al comma 6 dell'art. 51 del TUIR, è necessaria la sussistenza di tutte le condizioni sopradescritte."

Premesso quanto sopra, si evidenzia come vi siano in corso delle cause sul territorio nazionale tra le locali Sedi INPS e alcune aziende del settore edile e metalmeccanico, promosse a seguito di verbali contestati in tempi anteriori al messaggio INPS n. 027271 del 5 dicembre 2008, sulla base di interpretazioni del concetto di trasfertismo eccessivamente estensive e non in linea con il messaggio menzionato. Nel merito si sottolinea come la Camera dei Deputati nella passata legislazione avesse già accolto come raccomandazione uno specifico **Ordine del giorno (n. 9/2852/12)** che impegnava l'allora Governo ad una definizione normativa della questione nei termini sopra ricordati, a seguito di specifica richiesta formulata congiuntamente dalle Organizzazioni Datoriali del settore dell'edilizia e dai Sindacati dei lavoratori dipendenti delle costruzioni.

Al fine, pertanto, di evitare il perpetuarsi di situazioni di grave incertezza del diritto che si ripercuotono in modo negativo sulle imprese già notevolmente penalizzate dall'attuale crisi economica, si chiede l'accoglimento del presente emendamento il quale, riprendendo integralmente tutte le circolari in materia formulate da parte degli Enti preposti compreso l'ultimo messaggio INPS, formula una interpretazione autentica in materia di trasfertismo.